



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO: PRECLUSA LA CONTESTAZIONE DELLE CARTELLE ORMAI DEFINITIVE

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 28,
Sentenza del 2/10/2025-4/11/2025, n. 18670

Composizione

Giudice monocratico D. Martini

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Atto tributario - Impugnabilità
solo per vizi propri - Conseguenze - Atto precedente notificato e non
oggetto di autonoma impugnazione - Inammissibilità
dell'impugnazione.

Massima

In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. n. 546/1992, ognuno degli atti impugnabili può essere
oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti
presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione
dell'intimazione di pagamento per vizi inerenti alle cartelle di
pagamento già notificate e non opposte nei termini.

Rif. normativi

Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 13102/2017 (CONF.)

Cass. n. 21082/2011 (VEDI)

Cass. SU n. 8069/2025 (VEDI)

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubbl. 2026